



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Brescia 11/06/2013

Al sig. Molinari Maurizio

Al responsabile del procedimento

Risposta al foglio

OGGETTO: San Felice del Benaco (BS)

Installazione pannelli fotovoltaici

Parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ditta: Molinari Maurizio

Con riferimento alla richiesta pervenuta e protocollata in data 21 maggio 2013 al [redacted], inoltrata da parte dell'Amministrazione in indirizzo a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004, art. 136, D.M. 18-03-1967;

Visti gli elenchi allegati ai decreti: n. 6820 del 03.07.2009, n. 9447 del 23.09.2009 e n. 14545 del 30.12.2009 emessi dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia con cui gli enti locali interessati sono stati ritenuti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ad essi attribuite anche successivamente alla data indicata all'art. 159, comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.;

Considerato che l'intervento si inserisce all'interno dell'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136, DM 18-03-1967, e pertanto divengono parametri di riferimento per la valutazione di incidenza paesaggistica del progetto le indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 9/2727 che impone precisi criteri per valutare l'inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico ambientale definendo alcuni elementi ambientali da tutelare ed in particolare:

- alla scheda 2.5.10 *Manti di copertura in cotto* in cui si evidenzia come "La copertura costituisce, con il tipo di finitura esterna delle murature, uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificato" e come intervento di trasformazione compatibile consente "rifacimenti non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc." e "Valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto" ("Schede degli elementi costitutivi del paesaggio", all. B, pag. 53);

Considerato che in questo particolare contesto l'unico elemento di continuità paesaggistica che consente una lettura unitaria dello sprawling di edifici realizzati negli ultimi vent'anni rispetto al paesaggio tutelato caratterizzato originariamente da borghi storici aggregati in aree libere e oggi da borghi storici attornati da insediamenti diffusi di edifici residenziale, è il mantenimento di coperture a falde in laterizio di colore rosso-mattone-marrone;

Considerato che l'intervento si colloca in un ambito morfologicamente vario, nello specifico in posizione ribassata rispetto al sovrastante nucleo di antica formazione e al limitare dell'edificato, e conseguentemente la visibilità delle coperture degli edifici si esplicita in molteplici ambiti e prospettive dalle alture circostanti, dalle strade che attraverso le aree agricole superstiti che circondano i nuovi aggregati edilizi, formano innumerevoli quadri panoramici (come indicato esplicitamente dalla normativa vigente ed in particolare dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 9/2727);

Considerato che l'intervento di giustapposizione di pannelli solari sul tetto comporta una sostituzione con trasformazione di una parte di copertura tradizionale creando una commistione stridente di materiali, tipologie e colori, una percezione non armonica di una copertura in laterizio, ma soprattutto dell'insieme paesaggistico da esso costituito;

Pertanto esaminata la documentazione trasmessa dal Comune, vista la Relazione paesaggistica e vista la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione in indirizzo ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004;

Preso atto del parere espresso in data 15 maggio 2013 dalla Commissione per il paesaggio del Comune di San Felice del Benaco e ritenuto di non condividere il parere da essa espresso in quanto l'intervento proposto costituisce un elemento di disturbo nell'omogeneità percettiva dell'insediamento edilizio di San Felice del Benaco, anche di queste zone di espansione recenti che da lago e dagli ambiti liberi circostanti si percepiscono proprio per il tramite di una certa unitarietà materica e di colore delle coperture, e che pertanto, conserva, proprio nella tipologia delle coperture tradizionali un'identità architettonica locale fortemente



rappresentata dalla presenza delle falde, dai coppi e dalle tegole che storicamente disegnano il profilo di interi territori.

L'inopportuna e disarmonica giustapposizione dei pannelli fotovoltaici sulle falde del tetto cancellerebbe, o comunque modificherebbe quell'immagine unitaria percepibile sia dai vicini assi stradali, sia dai limitrofi campi agricoli, sia dagli articolati punti di vista collinari e lacuali. Pertanto, si suggerisce, in generale, la possibilità di collocare a terra queste strutture o di apporle su piccoli volumi tecnici, oppure su patii o altro (es. pergolati), per il semplice motivo che ad un livello diverso e opportunamente mitigate queste tecnologie possano davvero soddisfare l'obiettivo del miglioramento ambientale senza entrare in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica.

La soluzione proposta, quindi, non è assentibile in quanto comporterebbe una trasformazione incongrua di uno degli elementi costituenti il paesaggio, qual è la copertura, e pertanto non risulta finalizzata ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 e per gli effetti di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., concernente l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglienza dell'istanza

COMUNICA

per quanto accertato, e poiché le opere sono in contrasto con l'indirizzo normativo di salvaguardia del paesaggio inteso come luogo espressivo di identità, la cui tutela si esprime attraverso il riconoscimento, la salvaguardia e, ove necessario, il recupero dei valori culturali che esso esprime (art. 131 del D.Lgs. 22/01/2004, n°42), che la predetta richiesta non è accoglibile per le ragioni sopra esposte.

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 10-bis della legge 241/1990, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le osservazioni, atte ad evidenziare possibili carenze o errori documentari, dovranno essere inviate contestualmente a questo ufficio e all'Ente in indirizzo.

La presente comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali inizieranno a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di essa, dalla scadenza dei termini di 10 giorni di cui sopra.

Trascorso tale periodo si procederà all'emissione del diniego e successivamente all'adozione del provvedimento conclusivo da parte dell'Ente in indirizzo che provvederà ad inviarne copia a questa Soprintendenza.